

DISEGNO DI LEGGE N.22/2009 DEL 04/08/2009

"PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.32 DELLA I.r. 12 GENNAIO 2005, N.1, COME MODIFICATO DALL'ART.28 DELLA L.R. 22 FEBBRAIO 2005, N.3, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AD USO UMANO"



"Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della l.r. 12 gennaio 2005 n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi della normativa attualmente vigente in materia, alla data del 31/12/2009 non sarà più possibile per l'Acquedotto Pugliese utilizzare una serie di pozzi, ubicati per la maggior parte nel Salento, per una portata stimata nell'ordine di grandezza di almeno 1.000 l/s. Questo si verificherà in conseguenza di provvedimenti emessi dalle competenti AA.SS.LL., che a seguito di appositi sopralluoghi, hanno riscontrato inosservanze nelle aree di salvaguardia relative alle suddette opere di captazione. L'eventuale abbandono dei pozzi stessi comporterebbe una grave carenza dell'approvvigionamento idrico della Regione Puglia, ed in particolare del Salento.

Pertanto, in relazione all'utilizzo di tali pozzi gestiti da AQP S.p.A., vista la prossimità della scadenza, si rende necessario stabilire una proroga dei termini previsti dalla norma in questione, che consenta al soggetto gestore del servizio idrico integrato di utilizzare tali pozzi per il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile della popolazione pugliese, sino alla realizzazione delle alimentazioni idriche sostitutive.

In particolare è necessario evidenziare che l'approvvigionamento idrico potabile nella Regione Puglia deriva, in maniera considerevole, dal prelievo dalle falde sotterranee attraverso i pozzi di captazione. In particolare nel Salento l'attuale fabbisogno idrico è soddisfatto prevalentemente dalla falda sotterranea. Infatti, allo stato attuale, per il Salento sussistono i limiti strutturali delle esistenti infrastrutture di adduzione da fonti esterne, per cui, anche in presenza di disponibilità della risorsa idrica negli invasi, si rende necessario il mantenimento della portata prelevata dai pozzi a servizio di questo territorio, fino a che non saranno realizzate le infrastrutture di completamento dello schema idrico interessato.

A tal proposito, l'articolo 32 della l.r. 12 gennaio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005, n. 3, prevedeva la possibilità che, per le opere di captazione esistenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo del 12 dicembre 2002 stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, anche in caso di inosservanze delle zone di tutela assoluta e/o delle zone di rispetto, la loro utilizzazione potesse proseguire fino al 03/01/2008, a condizione che la qualità delle acque fosse conforme ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In seguito la l.r. 28 maggio 2007, n. 12 ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2009. Pertanto a tale data tutti i pozzi gestiti da AQP S.p.A., con accertate inosservanze non sanabili delle zone di tutela assoluta e/o delle zone di rispetto, dovranno essere dismessi e sostituiti con altre opere di captazione. Allo stato attuale, la portata dei pozzi da dismettere può essere stimata nell'ordine di grandezza di almeno 1.000 l/s, in base ai provvedimenti emessi dalle competenti AA.SS.LL. al riscontro di inosservanze nelle aree di salvaguardia delle opere di captazione.

In considerazione di quanto suddetto, anche ai sensi di quanto stabilito dal punto 10 della Disposizione del Presidente della Regione Puglia n. 01/000875/GAB del 05/02/2008, sono state avviate le attività di studio finalizzate all'individuazione di nuove aree su cui realizzare le opere di captazione conformi alla normativa vigente, in sostituzione di quelle per le quali risulterà necessaria la chiusura ai sensi della l.r. 1/2005, nei termini di cui alla l.r. 12/2007.

Pertanto, al fine di sostituire le opere di captazione che andranno a chiusura il 31/12/2009, AQP S.p.A. ha elaborato uno Studio di Fattibilità per la realizzazione di nuove opere di captazione delle acque sotterranee per l'approvvigionamento potabile. In tale Studio di Fattibilità si prevede, con la realizzazione di tali nuove opere, di avere a disposizione una portata integrativa attingibile pari a 1.135 l/s, peraltro confrontabile con quella anzidetta relativa ai pozzi di cui è prevista la chiusura.

Sulla base del cronoprogramma del suddetto studio, per il completamento delle successive e necessarie fasi di ricerca, studi ed accertamenti idrogeologici, progettazione, esecuzione ed attivazione delle nuove opere di captazione, occorre considerare le tempistiche di attuazione di circa 5 anni, in ragione dei necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

In parallelo, si devono considerare i programmi di riduzione dei prelievi dalla falda idrica ai fini della tutela qualitativa delle acque sotterranee, specie in riferimento alla compromissione dovuta al fenomeno dell'intrusione marina e quindi all'incremento della concentrazione dei cloruri.

Al riguardo il Piano d'Ambito rimodulato, predisposto dall'ATO Puglia, in fase di istruttoria e recentemente recepito dal Comitato esecutivo della stessa Autorità, oltre alla realizzazione dei nuovi pozzi, prevede la realizzazione di ulteriori opere di approvvigionamento idrico in favore del territorio del Salento, la cui entrata in funzione è prevista tra il 2013 e il 2015.

Peraltro anche a realizzazione avvenuta di tali opere, il Piano d'Ambito prevede di mantenere in esercizio una quota parte della portata dei pozzi in regime ordinario, e di assicurare un'ulteriore riserva strategica dalla falda acquifera per l'approvvigionamento potabile in stati emergenziali dovuti a periodi di siccità, ovvero per far fronte a punte stagionali di domanda, mantenendo in regime di "stand-by" altri pozzi da mettere comunque in esercizio a turnazione, per prevenire possibili problemi di riattivazione conseguenti a lunghi periodi di non funzionamento.

ATO Puglia e AQP S.p.A. hanno pertanto rappresentato alla Regione che la programmazione suddetta del Piano d'Ambito e le tempistiche previste per la realizzazione dei nuovi pozzi, fanno sì che l'approntamento delle alimentazioni idriche sostitutive potrà realizzarsi gradualmente in un arco temporale non inferiore a cinque anni, da computarsi a valle della programmazione d'Ambito e della conseguente definizione del Programma Operativo Triennale.

Di conseguenza, alla data di scadenza del 31/12/2009 prevista dalla l.r. 1/2005, nei termini di cui alla l.r. 12/2007, non sarà possibile disporre delle fonti integrative anzidette atte a surrogare il mancato apporto dai pozzi. Pertanto l'eventuale abbandono dei pozzi stessi comporterebbe una grave carenza dell'approvvigionamento idrico della Regione Puglia, ed incipaticolare del Salento.

2

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'utilizzo dei pozzi esistenti gestiti da AQP S.p.A., vista la prossimità della scadenza e l'impossibilità di disporre, per tale data, di opere di alimentazione sostitutive, si rende necessario stabilire un'ulteriore proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della l.r. 1/2005, già prorogati al 31/12/2009 dalla l.r. 12/2007. di durata compatibile con l'approntamento delle alimentazioni idriche sostitutive.

Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001 n. 28.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UTILIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

Dett. Gianluca Formisano

IL DIRIGENTE VICARIO DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI Arch. Piero Paolo Cavalcoli

IL DIRETTORE DELL'AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA Arch. Piero Paolo Cavalcoli

L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE Avv. Fabiano Amati



"Proroga dei termini previsti dall'articolo 32 della l.r. 12 gennaio 2005 n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle acque destinate a uso umano"

Articolo unico

I termini previsti dall'articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, come modificato dall'articolo 28 della l.r. 22 febbraio 2005 n. 3, già prorogati al 31 dicembre 2009 dalla legge regionale 28 maggio 2007 n. 12, sono prorogati al 31 dicembre 2014, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque per l'uso potabile.

